

Decreto federale sui contributi e le prestazioni della Confederazione per i Campionati Europei di calcio 2008 (EURO 2008)

Modifica del 22 giugno 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 2005¹,
decreta:

I

Il decreto federale del 25 settembre 2002² sui contributi e le prestazioni della Confederazione per i Campionati europei di calcio del 2008 (EURO 2008) è modificato come segue:

Ingresso

visto l'articolo 167 della Costituzione federale³;
visto l'articolo 10 capoversi 2 e 3 della legge federale del 17 marzo 1972⁴ che promuove la ginnastica e lo sport;
visto l'articolo 1 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 dicembre 1955⁵ concernente l'Ufficio svizzero del turismo;
visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997⁶ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna,

Art. 1

¹ La Confederazione accorda un credito d'impegno di 82,5 milioni di franchi al massimo per l'organizzazione dei Campionati europei di calcio 2008 (EURO 2008), così suddivisi:

- a. un contributo di 8 milioni di franchi per il finanziamento della costruzione e degli interventi volti ad assicurare l'idoneità per l'EURO 2008 dello stadio del Letzigrund di Zurigo e un contributo di 2,8 milioni di franchi per il finanziamento degli interventi volti ad assicurare l'idoneità per l'EURO 2008 dello Stade de Genève;

1 FF **2006** 1493
2 FF **2002** 5885
3 RS **101**
4 RS **415.0**
5 RS **935.21**
6 RS **120**

- b. un contributo di 10 milioni di franchi per la promozione economica e del turismo;
- c. un contributo di 5 milioni di franchi per il finanziamento dei progetti e delle misure in Svizzera prima e durante l'EURO 2008;
- d. un contributo di 4 milioni di franchi come partecipazione al finanziamento di biglietti combinati che permettano, oltre all'entrata a una partita, il libero impiego dei mezzi di trasporto pubblici;
- e. un contributo di 25,2 milioni di franchi per il finanziamento degli oneri supplementari in materia di spese per la sicurezza; la metà di questo importo dovrà essere compensato internamente ai singoli dipartimenti interessati;
- e^{bis}. un contributo di 10,5 milioni di franchi al massimo, destinato agli enti pubblici incaricati dell'organizzazione, a copertura dei maggiori costi insorti esclusivamente nel settore della sicurezza (alloggio, materiale ecc.);
- f. un contributo di 7 milioni di franchi per la coordinazione e l'organizzazione del progetto «poteri pubblici EURO 2008»;
- g. un contributo di 10 milioni di franchi per l'alimentazione di una riserva da utilizzare in caso di eventi straordinari nell'ambito della sicurezza. Il potere decisionale quanto all'utilizzo totale o parziale di tale riserva spetta al Consiglio federale.

² Il credito di pagamento annuo è iscritto nel preventivo della Confederazione.

Art. 2

Il Consiglio federale riferisce annualmente al Parlamento in merito alla realizzazione dei progetti e all'utilizzazione dei mezzi finanziari.

II

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 21 giugno 2006

Il presidente: Claude Janiak

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2006

Il presidente: Rolf Büttiker

Il segretario: Christoph Lanz